



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 55 del 25.07.2012

Oggetto:	Proroga tecnico part-time a tempo determinato per la sostituzione dell'ing. Meloni Francesca.
-----------------	--

L'anno **Duemiladodici**, il giorno **venticinque** del mese di **Luglio** regolarmente convocata per le ore **11.00** con appositi avvisi, in Tadasuni nella Sala delle Adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
DELIGIA Livio	Sindaco	X	
CARTA Antioco	Vice-Sindaco		X
OPPO Francesco	Assessore	X	
DEMARTIS Marco	Assessore	X	

Presiede la Giunta Comunale il Sindaco **Livio Deligia**.

Verbalizza il Segretario Comunale **Dr. Caria Pietro**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco - Sig. Livio Deligia - dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la domanda, prot. n. 1174 del 30.05.2012, presentata dalla dipendente Ing. Francesca Meloni, Istruttore Direttivo Tecnico, Ctg. D – Posizione Economica D1, in servizio presso questo Comune in qualità di istruttore direttivo tecnico – Art. 110 del Tuel - tesa ad ottenere il periodo di astensione dal lavoro per maternità;

VISTA la propria deliberazione n. 42 del 13.06.2012 relativa all'accoglimento favorevole e concessione dell'astensione dal lavoro per il periodo dal 01.07.2012 al 30.11.2012;

VISTO l'art. 2 del D.Lgs 30.03.2001 n. 165, il quale recita che le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e determinano le dotazioni organiche complessive.

VISTO l'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«562 - (Limite assunzioni per gli enti fuori dal patto di stabilità). (Comma così modificato: - dall'art. 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; - dall'art. 14, comma 10, del D.L. 31.05.2010, n. 78);

Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558»;

CONSIDERATO che con decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (convertito in legge 26 aprile 2012, n. 44), il comma 11 dell'art. 4-ter, ha modificato il comma 562 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) fissando, per i Comuni non sottoposti al patto di stabilità, il riferimento al limite di spesa del personale, **quello dell'anno 2008**, anziché del 2004;

VISTO, altresì, il comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), così come modificato ed integrato dalla L.R. 15 Marzo 2012 n. 6 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2012)" la quale all'art. 1 comma 26, recita che gli Enti Locali possono procedere alle *assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di formazione lavoro, somministrazione di lavoro di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30), e altri rapporti formativi derivanti da processi di decentramento di funzioni, dall'attuazione di programmi finalizzati all'occupazione o il cui onere è comunque finanziato con risorse regionali ivi comprese quelle del fondo unico previsto dall'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007, che non abbiano violato i vincoli imposti dal patto di stabilità e nei quali l'incidenza delle spese per il personale è inferiore al 40 per cento delle spese correnti così come previsto dalle disposizioni contenute nell'articolo 14, commi 7 e 9, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010.*

VISTO l'art. 1 comma 557 della finanziaria 2005 che testualmente recita "*i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza*";

CONSIDERATO che la Corte dei conti del Piemonte ha ritenuto che le prestazioni lavorative svolte ai sensi dell'art. 1 comma 557 della finanziaria 2005, non rientrino tra i vincoli del lavoro flessibile dell'art. 9 comma 28 del dl n. 78/2010 (spesa 2009 meno 50%);

Questo quanto indicato nella Deliberazione n. 200/2012:

"... risulta evidente l'estraneità all'ambito di previsione del summenzionato art. 9 comma 28 D.L. 78/2010 ... Quest'ultima norma, invero, come rilevato, mira a limitare il ricorso, da parte delle pubbliche amministrazioni, a determinate forme flessibili di assunzione e, in particolare, al personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nell'ottica di conseguire un risparmio di spesa nel settore pubblico. Diversamente, la fattispecie di cui al ridetto art. 1 comma 557 L. n. 311/2004 non comporta l'ingresso di nuovo personale, la creazione di rapporti di lavoro del tipo di quelli dalla stessa indicati con incremento di spesa, consentendo, al contrario, un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico, nei limiti orari di un unico rapporto di lavoro a tempo pieno. In conclusione, la Sezione ritiene che esulino dall'ambito di applicazione dell'art. 9 comma 28 del D.L. n.78/2010 le prestazioni lavorative rese ai sensi dell'art. 1 comma 557 della L. n. 311/2004 da dipendenti di amministrazioni locali a favore di soggetti pubblici previsti in questa medesima norma".

VISTA la propria deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 29.06.2012 con la quale si procedeva all'assunzione del geom. Sig. Pala Marco, tecnico Comunale in servizio presso il Comune di Ghilarza Cat. C.2, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della L. n°311/2004, per un periodo un mese uno prorogabile, con decorrenza primo luglio 2012, per dodici ore settimanali, in sostituzione della sig.ra Francesca Meloni assente per astensione maternità.

CONSIDERATO che la spesa predetta rientrava entro i limiti della spesa del personale ai sensi del comma 562 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007), così come modificato dal comma 11 dell'art. 4-ter decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (convertito in legge 26 aprile 2012, n. 44);

CONSIDERATO che il responsabile del servizio finanziario, pur riconoscendo la necessità di procedere a coprire il posto vacante nell'Ufficio Tecnico in quanto la paralisi dell'attività amministrativa tecnica riferita in particolar modo tutte le opere pubbliche in corso di esecuzione ed altre in fase progettuale creerebbe dei danni all'Ente ed alle imprese, nel caso di una sospensione delle stesse, tuttavia rimarca che l'attuale normativa dal punto di vista di spesa di personale non consentirebbe ulteriori spese oltre al limite previsto, pertanto **esprime parere contrario alla proroga** del personale nell'ufficio tecnico in quanto le spese da sostenere superano il limite di spesa consentito per l'anno 2012.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», e successive modificazioni;

VISTO il parere negativo del responsabile del personale ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, che fa proprie le motivazioni del Responsabile servizio finanziario;

EVIDENZIATO che nel 2008 la spesa di personale del Comune di Tadasuni è stata anomala in quanto per 6 mesi è rimasto senza Segretario Comunale, per cui ha effettuato le metà delle spese del Segretario rispetto all'anno precedente;

RITENUTO che, comunque, il danno maggiore è quello della paralisi dell'attività amministrativa tecnica riferita in particolar modo tutte le opere pubbliche in corso di esecuzione ed altre in fase progettuali creerebbe dei danni all'Ente ed all'impresa che si verrebbe a creare nel caso di sospensione del servizio, intende continuare prorogando comunque il geom. Pala Marco fino al 30.11.2012;

Con voti unanimi

DELIBERA

1. Di procedere alla proroga del Sig. Pala Marco, tecnico Comunale in servizio presso il Comune di Ghilarza Cat. C.2, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della L. n°311/2004, per un periodo un mese cinque, con decorrenza primo agosto 2012 e fino al 30 novembre 2012, per dodici ore settimanali, in sostituzione della dipendente Francesca Meloni assente per astensione maternità.

2. Di trasmettere alla Corte dei Conti, Sezione di Controllo Enti Locali per la Sardegna.

Con votazione separata ad esito unanime di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Lgs n°267/2000 stante l'urgenza.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Deligia Livio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Caria Pietro

Pareri

AREA FINANZIARIA

Si esprime parere negativo in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 1° comma del T.U.E.L. 18/8/2000 N° 267 in quanto le spese da sostenere superano il limite di spesa consentito per l'anno 2012.

Tadasuni 25.07.2012

Il responsabile del servizio finanziario
Rag. Melas Franco Vellio

AREA AMMINISTRATIVA

Si esprime parere negativo in ordine alla regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 49 1° comma del T.U.E.L. 18/8/2000 N° 267 in quanto le spese da sostenere superano il limite di spesa consentito per l'anno 2012.

Tadasuni 25.07.2012

Il responsabile del servizio
Dr. Pietro Caria

Pubblicazione e invio ai capigruppo

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che in data odierna la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 18/8/2000 N° 267 e che vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi e inviata in copia ai capigruppo consiliari.

Tadasuni 19 ottobre 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro Caria